

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata nella seduta n. 167 del 30 giugno 2020

“Ulteriori modifiche alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo)”

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 9/2006)

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della l.r. 9/2006 nel quale sono declinate le finalità e gli obiettivi che la Regione intende perseguire in materia di turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2006)

L'articolo 2 introduce alcune modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2006, anche alla luce della l.r. 13/2015 con la quale la Regione ha ridefinito alcune funzioni amministrative a seguito della soppressione delle province operata in base alla legge 56/ 2014. Non si tratta pertanto di un nuovo riordino che determina possibili oneri di carattere organizzativo sulla struttura della Giunta regionale ma solo di un adeguamento normativo a quanto disciplinato in modo generico con la l.r. 13/2015. Gli adempimenti previsti dall'attuazione di questo articolo sono in capo alle competenti strutture regionali con le risorse umane e strumentali già presenti.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 bis della l.r. 9/2006)

L'articolo 3 introduce alcune modifiche ai contenuti dell'articolo 2 bis della l.r. 9/2006, in materia di pianificazione turistica. Si tratta di alcune specifiche che non determinano oneri amministrativi aggiuntivi a carico delle strutture della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 9/2006)

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 3 della l.r. 9/2006, che disciplina i contenuti del programma annuale del turismo adeguandoli, in particolare, ai cambiamenti intercorsi nel comparto turistico dalla approvazione della legge regionale, risalente al 2006. Si tratta di modifiche che non comportano un aumento degli oneri organizzativi della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 5 introduce nella l.r. 9/2006 il Comitato di concertazione per le politiche del turismo. Si tratta di un organismo consultivo che coadiuva la Giunta regionale nella elaborazione delle proposte di programmazione in materia di turismo. Il funzionamento del Comitato non determina spese a carico del bilancio regionale, come espressamente previsto al comma 4 dell'articolo in esame.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2006)

L'articolo 6 apporta alcune modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2006; in particolare, vengono specificate le funzioni dell'Osservatorio regionale del turismo, peraltro già previsto dalla l.r. 9/2006 e già operante. Il funzionamento dell'Osservatorio non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2006)

L'articolo 7 modifica l'articolo 6 della l.r. 9/2006 in materia di funzioni amministrative dei Comuni. L'articolo specifica le funzioni, peraltro già svolte dai Comuni, senza aggiungerne di nuove, non determinando un aumento degli oneri nei confronti dei Comuni stessi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/2006)

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 della l.r. 9/2006 in materia di informazione turistica; in particolare, vengono specificate le funzioni dei Centri IAT e dei Punti IAT, anche al fine di adeguarne l'operatività ai mutamenti del mercato del turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come espressamente indicato al comma 10 dell'articolo.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 9/2006)

L'articolo 9 modifica l'articolo 9 della l.r. 9/2006 semplificando gli oneri posti a carico delle associazioni pro loco che concorrono con la Regione alla promozione del territorio e dell'attività turistica di base.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 10 introduce nella l.r. 9/2006 una disposizione di coordinamento normativo con disposizioni contenute in altre leggi regionali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006)

L'articolo 11 introduce alcune modifiche all'articolo 10 della l.r. 9/2006 in materia di strutture ricettive alberghiere, con particolare riferimento alla opportunità di citare espressamente la pertinente normativa statale in materia.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 9/2006)

L'articolo 12 introduce una modifica di coordinamento tecnico all'articolo 13 della l.r. 9/2006.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006)

L'articolo 13 introduce alcune modifiche all'articolo 14 della l.r. 9/2006 in materia di esercizio dell'attività ricettiva, senza peraltro intervenire sulle funzioni amministrative che sono di competenza dei comuni ai sensi della l.r. 9/2006.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Modifica all'articolo 15 della l.r. 9/2006)

L'articolo 14 introduce alcune modifiche all'articolo 15 della l.r. 9/2006 in materia di sospensione e cessazione dell'attività turistica, al fine di semplificarne l'applicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2006)

L'articolo 15 modifica l'articolo 16 della l.r. 9/2006 in materia di periodi di apertura, operando un intervento di semplificazione normativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 9/2006)

L'articolo 16 interviene sull'articolo 18 della l.r. 9/2006 in materia di attività accessorie che possono essere svolte da una struttura ricettiva. La modifica ha carattere di semplificazione normativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 17

(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 9/2006)

L'articolo 17 modifica l'articolo 19 della l.r. 9/2006 in materia di disciplina urbanistica degli allestimenti mobili presenti presso le strutture ricettive all'aria aperta di cui all'articolo 11; in particolare, viene introdotta una specifica definizione di allestimento mobile.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Modifica all'articolo 20 della l.r. 9/2006)

L'articolo 18 interviene sull'articolo 20 della l.r. 9/2006 in materia di assegnazione del marchio di qualità promosso per favorire la riqualificazione del patrimonio ricettivo. La modifica riveste il carattere della semplificazione normativa.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 9/2006)

L'articolo 19 modifica l'articolo 21 della l.r. 9/2006 relativo alle attività ricettive rurali e alle residenze d'epoca extra-alberghiere, sostituendo l'espressione "attività ricettiva rurale" con l'espressione "Country house".

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 22 della l.r. 9/2006)

L'articolo 20 apporta alcune modifiche all'articolo 22 della l.r. 9/2006 riguardante le case per ferie ed ostelli della gioventù. Le modifiche sono volte ad introdurre la possibilità che queste strutture siano gestite anche da altri operatori privati, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione stipulata dal Comune competente.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 26 della l.r. 9/2006)

L'articolo 21 modifica l'articolo 26 della l.r. 9/2006 riguardante gli esercizi di affittacamere introducendo la distinzione tra le strutture gestite in forma imprenditoriale e quelle gestite in forma non imprenditoriale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 22

(Modifica all'articolo 28 della l.r. 9/2006)

L'articolo 22 modifica l'articolo 28 della l.r. 9/2006, relativo agli adempimenti da osservare per l'esercizio dell'attività delle strutture extra-alberghiere. In particolare, si prevede che chi esercita l'attività in forma imprenditoriale è tenuto ad iscriversi al registro delle imprese.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 23

(Modifica all'articolo 30 della l.r. 9/2006)

L'articolo 23 modifica l'articolo 30 della l.r. 9/2006 riguardante la tipologia delle c.d. particolari attività turistiche in forma di impresa. Si tratta di una modifica di coordinamento tecnico normativo in quanto viene espressamente richiamata la disciplina inerente le funzioni amministrative già attribuite e svolte dai Comuni in materia di demanio marittimo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 9/2006)

L'articolo 24 modifica l'articolo 31 della l.r. 9/2006 in materia di esercizio dell'attività. Si tratta di una specificazione delle funzioni già di fatto svolte dai Comuni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 32 della l.r. 9/2006)

L'articolo 25 apporta modifiche all'articolo 32 della l.r. 9/2006 in materia di appartamenti ammobiliati per uso turistico. Viene specificato il differente inquadramento giuridico tra gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e quelli locali ad uso abitativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 26

(Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 26 inserisce, nella l.r. 9/2006, l'articolo 33 bis, contenente la disciplina del c.d. Garden sharing.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 34 della l.r. 9/2006)

L'articolo 27 modifica l'articolo 34 della l.r. 9/2006 riguardante la disciplina dei bed and breakfast; in particolare, la modifica introduce nell'ordinamento regionale la distinzione tra attività gestite in forma imprenditoriale ed attività gestite in forma non imprenditoriale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 34 bis della l.r. 9/2006)

L'articolo 28 introduce una modifica all'articolo 34 bis della l.r. 9/2006, sostituendo il contrassegno identificativo di una struttura con il codice identificativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 29

(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 9/2006)

L'articolo 29 modifica l'articolo 40 della l.r. 9/2006 in materia di comunicazione dei prezzi praticati. In particolare si specifica che la comunicazione avviene attraverso la piattaforma regionale dedicata, peraltro già in uso.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30

(Modifiche all'articolo 41 della l.r. 9/2006)

L'articolo 30 modifica l'articolo 41 in materia di obblighi di informazione delle strutture ricettive, introducendo una semplificazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 31

(Inserimento dell'articolo 41 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 31 inserisce, nella l.r. 9/2006, l'articolo 41 bis contenente la disciplina riguardante le informazioni inerenti l'accessibilità delle strutture ricettive.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 42 della l.r. 9/2006)

L'articolo 32 modifica l'articolo 42 della l.r. 9/2006 in materia di procedure di reclamo da parte dei clienti. Si tratta di una modifica di sostanziale coordinamento tecnico che sostituisce la Regione nelle competenze svolte dalla Provincia, rendendo esplicito il riordino già effettuato con l'approvazione della l.r. 13/2015. Pertanto a seguito di questa modifica non si configurano ulteriori oneri a carico della struttura della Regione competente in materia di turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 33

(Modifica all'articolo 43 della l.r. 9/2006)

L'articolo 33 modifica l'articolo 43 della l.r. 9/2006 in materia di rilevazioni statistiche del movimento turistico regionale, prevedendo che i dati siano comunicati dai titolari delle strutture non più settimanalmente ma entro i 5 giorni del mese successivo a quello a cui si riferisce la rilevazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 34

(Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 34 inserisce l'articolo 43 bis nella l.r. 9/2006, specificando che nello stesso ambito comunale sono vietate omonimie tra gli esercizi ricettivi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 35

(Modifica all'articolo 44 della l.r. 9/2006)

L'articolo 35 modifica l'articolo 44 della l.r. 9/2006 in materia di vigilanza. La modifica rende esplicito il passaggio di funzioni tra le Province e la Regione operato con la l.r. 13/2015.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 36

(Modifiche all'articolo 45 della l.r. 9/2006)

L'articolo 36 modifica l'articolo 45 della l.r. 9/2006 riguardante le sanzioni amministrative. Si prevede espressamente la sostituzione della Provincia con la Regione, in ottemperanza al riordino delle funzioni disposto dalla l.r. 13/2015. Viene inoltre introdotta una sanzione per chi svolge l'attività senza il codice identificativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 37

(Modifica all'articolo 46 della l.r. 9/2006)

L'articolo 37 introduce delle modifiche all'articolo 46 della l.r. 9/2006 riguardante le professioni turistiche; in particolare, è modificata la definizione di guida naturalistica o ambientale escursionistica.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 38

(Modifica all'articolo 47 della l.r. 9/2006)

L'articolo 38 modifica l'articolo 47 della l.r. 9/2006 riguardante l'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche. In particolare, viene esplicitato il passaggio di funzioni tra la Regione e la Provincia già disposto dalla l.r. 13/2015.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 39

(Modifica all'articolo 48 della l.r. 9/2006)

L'articolo 39 introduce modifiche all'articolo 48 della l.r. 9/2006 riguardante le esenzioni dall'obbligo di abilitazione, specificando che la denuncia di attività è sostituita da una comunicazione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 40

(Modifica all'articolo 49 della l.r. 9/2006)

L'articolo 40 modifica l'articolo 49 della l.r. 9/2006 in materia di esami di abilitazione; conformemente a quanto già previsto dalla l.r. 13/2015 viene esplicitato che la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, si sostituisce alla Provincia per l'approvazione del bando di esame per le professioni turistiche. Si tratta di una funzione già svolta a seguito del riordino operato dalla l.r. 13/2015 che non comporta nuovi oneri di carattere amministrativo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 41

(Modifiche all'articolo 50 della l.r. 9/2006)

L'articolo 41 modifica l'articolo 50 della l.r. 9/2006 riguardante l'organizzazione dei corsi di formazione; viene esplicitato che la funzione è svolta dalla Regione e non più dalla Provincia, secondo il riordino operato con la l.r. 13/2015. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 42

(Modifica all'articolo 52 della l.r. 9/2006)

L'articolo 42 modifica l'articolo 52 della l.r. 9/2006 in materia di attestato di abilitazione riguardante le professioni turistiche. Si specifica che il rilascio dell'attestato rientra tra le funzioni della Regione e non più della Provincia, a seguito del riordino operato con la l.r. 13/2015. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 43

(Modifiche all'articolo 53 della l.r. 9/2006)

L'articolo 43 modifica l'articolo 53 della l.r. 9/2006 riguardante la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei soggetti abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Viene precisato che tale funzione è svolta dalla Regione in luogo della Provincia, a seguito del riordino operato con la l.r. 13/2015. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 44

(Modifiche all'articolo 54 della l.r. 9/2006)

L'articolo 44 modifica l'articolo 54 della l.r. 9/2006 relativo agli adempimenti connessi con l'inizio dell'attività. In particolare viene coordinata la rubrica dell'articolo con il contenuto, sostituendo le parole "denuncia di attività" con la parola "comunicazione".

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 45

(Modifiche all'articolo 55 della l.r. 9/2006)

L'articolo 45 modifica l'articolo 55 della l.r. 9/2006 riguardante l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale. Si tratta di una modifica di coordinamento tra la l.r. 9/2006 e la l.r. 13/2015, in quanto viene esplicitato che tale funzione è svolta dalla Regione e non più dalla Provincia. Anche in questo caso la modifica non determina un aggravio procedurale né ulteriori oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 46

(Modifiche all'articolo 57 della l.r. 9/2006)

L'articolo 46 modifica l'articolo 57 della l.r. 9/2006 riguardante le sanzioni amministrative irrogate a chi esercita in modo abusivo le professioni turistiche. Le modifiche rivestono il carattere della semplificazione normativa e esplicitano il passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione operato con la l.r. 13/2015; pertanto, non comportano nuovi oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 47

(Modifiche all'articolo 58 della l.r. 9/2006)

L'articolo 47 modifica l'articolo 58 della l.r. 9/2006 relativo ai requisiti ed obblighi delle agenzie di viaggio. La modifica si rende necessaria per coordinare la normativa regionale con la disciplina statale, prevedendo anche la tipologia delle agenzie di viaggio che svolgono la propria attività esclusivamente on line.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 48

(Modifica all'articolo 61 della l.r. 9/2006)

L'articolo 48 modifica l'articolo 61 della l.r. 9/2006, specificando che l'elenco delle agenzie di viaggio deve essere pubblicato sui siti istituzionali della Regione e non più sul BUR.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 49

(Modifica all'articolo 62 della l.r. 9/2006)

L'articolo 49 modifica l'articolo 62 della l.r. 9/2006 in materia di assicurazione delle agenzie di viaggio, operando un coordinamento con la pertinente normativa statale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 50

(Modifica all'articolo 65 della l.r. 9/2006)

L'articolo 50 modifica l'articolo 65 della l.r. 9/2006 in materia di esame di idoneità all'esercizio della professione di direttore tecnico; in particolare, si sostituisce la Regione alla Provincia negli adempimenti connessi con lo svolgimento dell'esame di idoneità. Si tratta di un riordino che riveste il carattere della semplificazione normativa esplicitando il passaggio di funzioni dalla Provincia alla Regione operato con la l.r. 13/2015; pertanto, non comportano nuovi oneri a carico della competente struttura della Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 51

(Modifiche all'articolo 66 della l.r. 9/2006)

L'articolo 51 modifica l'articolo 66 della l.r. 9/2006 riguardante l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia. Si tratta di un adeguamento normativo alla legislazione statale di recepimento della disciplina europea in tema di libera circolazione delle professioni e libertà di stabilimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 52

(Modifiche all'articolo 67 della l.r. 9/2006)

L'articolo 52 modifica l'articolo 67 della l.r. 9/2006 riguardante le associazioni senza scopo di lucro che svolgono l'attività di organizzazione e di vendita di viaggi. Si prescrive che la Giunta regionale definisce i criteri per lo svolgimento dell'attività di vigilanza su tali associazioni. L'adempimento è curato dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 53

(Modifiche all'articolo 68 della l.r. 9/2006)

L'articolo 53 modifica l'articolo 68 della l.r. 9/2006 riguardante l'organizzazione di viaggi in forma non professionale. La modifica riduce il numero di viaggi che possono essere organizzati in favore dei propri associati da associazioni senza scopo di lucro.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 54

(Modifica della rubrica del Titolo V della l.r. 9/2006)

L'articolo 54 modifica la rubrica del titolo V della l.r. 9/2006, specificando che gli interventi regionali sono rivolti alla qualificazione delle attività turistiche.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 55

(Modifica all'articolo 71 della l.r. 9/2006)

L'articolo 55 modifica l'articolo 71 della l.r. 9/2006 in materia di modalità di concessione dei contributi.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 56

(Modifica all'articolo 73 della l.r. 9/2006)

L'articolo 56 modifica l'articolo 73 della l.r. 9/2006 riguardante il vincolo di destinazione dei contributi; in particolare, viene specificato che la disciplina regionale fa comunque salve le diverse disposizioni relative ai finanziamenti europei o statali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 57

(Inserimento dell'articolo 73 bis nella l.r. 9/2006)

L'articolo 57 inserisce nella l.r. 9/2006 un nuovo articolo, riguardante i c.d. Siti turistici di interesse regionale. In particolare, si stabilisce il riconoscimento del complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi come sito di interesse regionale, sotto il profilo turistico e di sviluppo locale. La Regione partecipa pertanto alla sua valorizzazione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e sarà attuata nel rispetto delle risorse disponibili, sulla base di un provvedimento adottato dalla Giunta regionale.

Art. 58

(Invarianza finanziaria)

L'articolo 58 dichiara l'invarianza della legge.

Art. 59

(Norme transitorie e finali)

L'articolo 59 contiene le disposizioni transitorie e finali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 60

(Abrogazioni)

L'articolo 60 disciplina in modo espresso le abrogazioni.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.